

Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Provincia di Sondrio
Regione Lombardia




PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

l.r. 31/2008, art .47 - comma 2

**DEROGHE AL REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE
(r.r.5/2007) PER IL TERRITORIO DELLA C.M.VALTELLINA DI
MORBEGNO**

**REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE (r.r.5/2007)
COORDINATO CON LE DEROGHE PER IL TERRITORIO DELLA
C.M.VALTELLINA DI MORBEGNO**

LUGLIO 2020



Regione Lombardia, con DGR XI/3299 del 30/06/2020, (CONCESSIONE DI DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 6 DELLA L.R. 31/2008 PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALTELLINA DIMORBEGNO, MODIFICAZIONE DELLA D.G.R. IX/574/2010) ha approvato le deroghe alle norme forestali regionali proposte per il Piano di Indirizzo Forestale dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, riguardanti gli articoli 20 e 39 del r.r. 5/2007 e s.m.i., che sostituiscono integralmente le deroghe già concesse per i medesimi articoli dalla DGRIX/540/2010.

Restano invariate le deroghe già concesse dalla precedente DGR IX/540 del 6 ottobre 2010 riguardanti gli articoli 3, 23, 37, 40 e 48.

Si riportano gli articoli oggetto delle deroghe approvate, evidenziando con una sottolineatura le parti di testo modificate o aggiunte per effetto delle deroghe

Art. 3¹

(Siti Natura 2000)

1. I piani di indirizzo forestale e i piani di assestamento forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale, di seguito denominati siti Natura 2000.

2. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità a quanto previsto dal presente piano di indirizzo non richiedono ulteriori valutazioni di incidenza, salvo nei seguenti casi, qualora detti interventi non siano previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o dal piano di indirizzo forestale stesso:

- a) taglio a raso;
- b) interventi di trasformazione del bosco;
- c) interventi di trasformazione del suolo non rientranti fra quanto permesso dal r.r. 5/2007 e s.m.i.;
- d) realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale;
- e) allargamenti della viabilità agro-silvo-pastorale esistente, che può essere realizzata nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.71, comma 3, lettera a del r.r. 5/2007 e s.m.i..

3. I tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'articolo 48.

Art. 20²

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.

2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:

- a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
- b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;

¹ Il comma 2 dell'art.3 è stato modificato per effetto delle deroghe approvate con DGRIX/540/2010

² L'articolo 20 è stato modificato per effetto delle deroghe approvate con con DGR XI/3299/2020,

- c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
- a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
 - b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
 - c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
 - d) enti pubblici.
- 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
- a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
 - b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.
- 4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.
- 4 quater. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:
- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
 - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
 - c) interventi in cui l'esecutore sia un'impresa boschiva iscritta all'albo regionale o con analoghe qualifiche, come previsto dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008;
 - d) interventi in cui l'esecutore sia un Consorzio forestale riconosciuto ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, come previsto dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008;
 - e) interventi in cui l'esecutore sia ERSAF, come previsto dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008;
 - f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
 - g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
 - h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 27 c. 2 bis;
- i) interventi con contrassegnatura eseguita da un dottore agronomo, dottore forestale o altro professionista abilitato per legge;
- i) interventi in boschi di proprietà pubblica.

Art. 23³ **(Conversioni)**

- 1.** La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:
 - a) nelle fustaie esistenti;
 - b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
 - c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia ai sensi del comma 3.

- 2.** Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
 - b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.

³ Il comma 3 dell'art.23 è stato modificato per effetto delle deroghe approvate con DGRIX/540/2010

3. Sono governati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero, ontano bianco, ciliegio.

4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

4-bis Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

Art. 37⁴

(Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione:

- a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
- b) dell'ente forestale, nei casi restanti.

1-bis E'altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;
- b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
- e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.

3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.

4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati nel caso di manifestazioni e ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.

5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.

6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nei boschi della classe delle foreste di protezione individuata dal Piano di Indirizzo Forestale e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, sono vietate.

⁴ Il comma 6 dell'art.37 è stato modificato per effetto delle deroghe approvate con DGRIX/540/2010

7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
- b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
- c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
- d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
- e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

Art. 39⁵

(Norme per gli interventi in fustaia)

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.

2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.

3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.

4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.

5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:

a) carpineti;

b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;

c) quercu carpineti;

d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;

e) alneti, ossia formazioni di ontani;

⁵ L'articolo 20 è stato modificato per effetto delle deroghe approvate con con DGR XI/3299/2020,

- f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
- g) faggete;
- h) betuleti;
- i) mughete.

6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.

7. Il taglio a raso, che può essere eseguito solo a buche o a strisce, non può superare le superfici di seguito indicate:

a) quattromila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: lariceti e pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale;

b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: piceo-fageti, abieteti e peccete.

Il taglio a raso può essere eseguito solo ove sia già presente la rinnovazione, salvo nel caso dei lariceti e delle pinete.

Nel taglio a raso deve essere assicurato il rilascio di riserve costituite da piante di grandi dimensioni e ramosi sul 10% della superficie della tagliata.

8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 40⁶

(Norme generali per gli interventi nei cedui della classe delle foreste di produzione)

1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

2. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso:

a) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei robinieti puri;

b) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti;

c) nei castagneti.

Nelle formazioni di cui alla lettera a), il taglio può essere eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20.

Nei castagneti, il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso su una superficie massima di duemila metri quadrati.⁷

3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

⁶ Articolo modificato per effetto delle deroghe approvate con DGRIX/540/2010

⁷ Il comma 3 dell'art.23 è stato modificato per effetto delle deroghe approvate con DGRIX/540/2010

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti misti;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) formazioni di pioppi;
- f) betuleti.

6. È obbligatorio rilasciare almeno centocinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, quercu-carpineti;
- b) alneti di ontano bianco o nero;
- c) formazioni a prevalenza di frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio.

6bis. È obbligatorio rilasciare almeno cento matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) faggete;
- b) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

8 bis. Le matricine da rilasciare devono:

- a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
- b) avere, per il cinquanta per cento età , almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

Art. 48⁸

(Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000)

1. Come previsto dall'articolo 3, comma 3, fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti prescrizioni tecniche provvisorie:

- a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
- b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

⁸ Articolo modificato per effetto delle deroghe approvate con DGRIX/540/2010

c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;

2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;

4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della .ora e della vegetazione spontanea);

g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

i) dal 1° marzo al 31 luglio è vietato eseguire lavorazioni estese che determinino il disturbo di un intero versante o vallata; i progetti di cui all'art. 14 definiscono il periodo di interruzione degli interventi per scopi di tutela faunistica;

j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli.

j bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;

j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

1) acero-tiglieti;

2) alnete di ontano nero;

3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

k) gli interventi di utilizzazione forestale devono procedere per settori avendo cura di salvaguardare le piante con cavità ed i nidi di picchio, le piante ramosi e policormiche, garantendo quindi la presenza di aree di rifugio, di varie dimensioni e diffuse sul territorio, in cui possano spostarsi gli esemplari eventualmente disturbati dalle lavorazioni.

2. I progetti di cui all'art. 14 devono approfondire l'organizzazione del cantiere, in particolare per quanto concerne luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto, al fine di evitare periodi e localizzazioni che possano interferire con gli habitat e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario. Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico.

3. Nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio è vietato eseguire la trasformazione dei boschi e la realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali.